

Regione Abruzzo – Legge Regionale 4 agosto 2005, n. 2

Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona

BURA n. 3 del 14 gennaio 2005

Art. 14. Funzione ispettiva

1. La funzione ispettiva è esercitata dai dipendenti assegnati all'Organismo tecnico addetti alle verifiche. Essi assumono la qualifica di "ispettori" e sono tenuti a segnalare alle competenti autorità eventuali violazioni a rilevanza penale accertate durante l'espletamento dell'attività ispettiva.
2. In sede di prima applicazione, gli Organismi tecnici provinciali possono avvalersi, per le funzioni di cui al precedente comma, previa apposita formazione, di personale già dipendente delle Province stesse o di altro personale comunque messo a disposizione e/o trasferito da Enti locali o dalla Regione.